

## CAPITOLATO SPECIALE

### PER LA CONCESSIONE ANNO 2022 E SS. DEL SERVIZIO

### DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI, BEVANDE CALDE E FREDDI ED ALTRI GENERI DI CONFORTO

### NONCHE' NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI

### EROGATORI A COLONNINA DI ACQUA POTABILE

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SERVIZI ACCESSORI**

Il contratto ha per oggetto la concessione a titolo oneroso del servizio di installazione, gestione e manutenzione di apparecchiature per la distribuzione di alimenti, bevande calde e fredde ed altri generi di conforto, da collocare nelle sedi di proprietà del Comune di Lucca, nelle sedi degli Uffici Giudiziari (*Tribunale di Lucca, Procura della Repubblica e Giudice di Pace*), dell'Azienda Teatro del Giglio, società IN HOUSE del Comune di Lucca, e/o nelle sedi che sono nella disponibilità, in uso delle stesse Amministrazioni e negli stessi spazi di quelli attualmente presenti, o in altri che verranno individuati dall'Ente concedente anche nel corso della vigenza contrattuale.

Il presente capitolato disciplina la concessione a titolo oneroso del servizio su indicato che può essere esteso anche per le esigenze delle altre Società *IN HOUSE*, che ne facciano richiesta al Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca.

Il Concessionario sarà chiamato a svolgere anche i seguenti servizi accessori:

- fornitura a noleggio di n. 1 (uno) erogatore a colonnina di acqua potabile per l'Azienda Teatro del Giglio, partecipata del Comune di Lucca, con relativa manutenzione/sanificazione, sostituzione di bombola di Co2 ecc.;

- manutenzione/sanificazione, sostituzione di bombola di Co2 ecc. di n. 2 (due) erogatori a colonnina di acqua potabile di proprietà dell'Amministrazione Comunale,

al fine di mantenere igienicamente sicuri i detti n. 3 (tre) erogatori ed assicurare la potabilità dell'acqua.

L'Ente concedente è il Comune di Lucca, che è quindi l'unico Centro di gestione del servizio in oggetto sia per esso stesso che per gli Uffici Giudiziari e per le società IN HOUSE.

Il numero e la tipologia indicativa dei distributori di alimenti e bevande da installare nelle diverse sedi e degli erogatori a colonnina di acqua potabile è riportato nell'allegato denominato **ELENCO DISTRIBUTORI ALIMENTI E BEVANDE**.

Si precisa che gli immobili presenti nella tabella suddetta, presso i quali dovranno essere collocati i distributori, attualmente ospitano il numero di utenti/dipendenti specificato a fianco di ciascun immobile.

## **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Il contratto ha una durata di 84 mesi (7 anni) consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio.

L'Ente concedente procederà alla consegna degli spazi per l'installazione e l'allestimento dei distributori automatici e dell'erogatore a colonnina di acqua potabile da fornire a noleggio, necessari per l'espletamento del servizio principale e dei servizi accessori come descritti nel presente capitolato, anche per quanto concerne gli Uffici Giudiziari e le società IN HOUSE.

L'Ente concedente, qualora ricorrano motivi di urgenza, nelle more della stipula del contratto e sotto le riserve di legge, si riserva la facoltà di procedere anticipatamente alla consegna degli spazi.

L'Ente concedente si riserva un congruo **periodo di prova**, non inferiore a sei mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti a quanto richiesto e la corretta esecuzione del servizio e, in caso di esito negativo, potrà dar luogo al recesso unilaterale e motivato dal contratto, senza possibilità per il Concessionario di sindacare nel merito il giudizio, salvo il diritto al contraddittorio. L'Ente concedente si riserva conseguentemente di procedere all'affidamento della concessione all'o.e. **secondo in graduatoria**. Il Concessionario rinuncia ora per allora, in deroga a quanto previsto all'art. 1671 del codice civile, a rivalersi sull'ente concedente.

E' prevista la possibilità di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del D.lgs 50/2016, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, per un periodo **non superiore a mesi 6 (sei)** agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente affidamento, salvo quanto previsto all'articolo 8.

**Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso o costituzione in mora.**

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima. Nel caso in cui il Concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune provvederà direttamente con successivo addebito dei costi sostenuti sia per la

movimentazione che per lo stoccaggio riservandosi altresì di quantificare il maggior danno subito.

### **ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE E DEGLI EROGATORI A COLONNINA DI ACQUA POTABILE – CANONE DI CONCESSIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)**

Il valore annuale presunto della concessione del servizio, calcolato sulla base dello storico e dei parametri indicati nel piano economico finanziario di massima, allegato al presente capitolato quale parte integrante, ai sensi dell'art. 167 del d. lgs n. 50/2016, è di € 118.300,00, al netto di IVA e quindi per un valore complessivo presunto per l'intera durata di sette (7) anni della concessione, compresa l'eventuale proroga di 6 mesi, di € 887.250,00, al netto di IVA.

Al riguardo si significa comunque che non è possibile quantificare con esattezza il numero effettivo dei distributori perché ciò sarà determinato anche in base al numero delle sedi in cui sarà richiesto di installare e mantenere tali apparati.

Tale stima è puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di distribuzione di alimenti, bevande calde e fredde ed altri generi di conforto attraverso i distributori automatici.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 co. 1 lett. vv e dell'art. 165 d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente ed essenzialmente nel diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico del servizio oggetto della presente concessione, con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione dei servizi oggetto della presente concessione. Non è pertanto prevista la corresponsione da parte del Comune di alcun corrispettivo nei confronti del Concessionario del servizio anche per quanto attiene la manutenzione degli erogatori di acqua.

Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della prestazione in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, è stato redatto il DUVRI, allegato al presente capitolato quale parte integrante, contenente le misure idonee ad eliminare/ridurre i rischi da interferenze. Tenuto conto che tali misure essendo minimali non rilevano per il Concessionario dal punto di vista dei costi e pertanto il costo afferente agli oneri per la sicurezza è, pertanto, pari a Euro zero.

Il Comune di Lucca, quale unico Centro di gestione del servizio ha ritenuto - in un'ottica di efficienza ed economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l'omogeneità del

servizio in oggetto - di non suddividere la presente concessione in lotti (art. 51, c. 1, del D.lgs 50/2016).

Il canone annuo di concessione per ogni singolo distributore, posto a base di gara, è pari a € 800,00, al netto di IVA 22% e quindi pari a complessivi € 24.000,00, al netto di IVA 22% per n. 30 distributori di alimenti e bevande.

Il Concessionario, per ogni singolo distributore installato, corrisponderà all'Ente concedente il canone annuo di concessione su indicato aumentato in base alla percentuale di rialzo offerta in sede di gara.

Tale canone di concessione sarà dovuto al Comune di Lucca per i distributori posizionati nelle sedi/competenze Comunali, nelle sedi degli Uffici Giudiziari (*Tribunale di Lucca, Procura della Repubblica e Giudice di Pace*), dell'Azienda Teatro del Giglio, nonché nelle sedi delle altre Società IN HOUSE che richiederanno al Servizio di Provveditorato di usufruire della concessione.

**I costi derivanti dai servizi accessori riguardanti gli erogatori a colonnina di acqua potabile, sono riportati nel Piano economico-finanziario di massima.**

#### **ART. 4 – UTENTI AUTORIZZATI A FRUIRE DEI SERVIZI E BACINO D'UTENZA**

Il servizio sarà effettuato a favore degli utenti e di quanti operino, a vario titolo, all'interno del Comune di Lucca, degli Uffici Giudiziari (Tribunale di Lucca, Procura della Repubblica e Giudice di Pace), dell'Azienda Teatro del Giglio e delle altre Società IN HOUSE del Comune di Lucca che ne abbiano fatto richiesta al Servizio di Provveditorato - compresi i dipendenti delle stesse amministrazioni.

#### **ART. 5 - TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI E DEGLI EROGATORI A COLONNINA DI ACQUA POTABILE**

##### CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

I distributori di alimenti, bevande calde e fredde ed altri generi di conforto, di dimensioni adeguate in relazione all'utenza, devono essere delle seguenti tipologie:

a) macchina per l'erogazione di bevande calde (a mero titolo esemplificativo: caffè, caffè decaffeinato, latte, thè, cappuccino, cioccolato, orzo, ginseng ecc.);

b) macchina per l'erogazione di alimenti e bevande di vario genere per la prima colazione, per un pasto veloce (a mero titolo esemplificativo: alimenti preconfezionati, prodotti da forno, merendine, frutta fresca, yogurt, succhi di frutta, bibite in lattina (gassate e non), bibite in bottiglia (gassate e non), acqua in bottiglia (gassata e non), prodotti freschi ecc.), snack dolci e salati;

c) macchina per l'erogazione di sole bevande fredde (a mero titolo esemplificativo: yogurt, succhi di frutta, bibite in lattina (gassate e non), bibite in bottiglia (gassate e non) e acqua in bottiglia (gassata e non));

d) macchina per l'erogazione di soli alimenti di vario genere per la prima colazione, per un pasto veloce (a mero titolo esemplificativo: alimenti preconfezionati, prodotti da forno, merendine, frutta fresca, yogurt, prodotti freschi ecc.), snack dolci e salati.

### **I distributori dovranno:**

\_ essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione e a risparmio energetico, muniti di marcatura CE, nonché conformi alle prescrizioni in materia igienico-sanitaria ai sensi del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni, in perfetto stato tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, 7 giorni su 7. Il Concessionario, prima dell'installazione, dovrà produrre per ciascun apparecchio la documentazione tecnica e di sicurezza da cui risultino anche le informazioni su indicate;

\_ essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del d. lgs. n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;

\_ essere chiusi in modo da evitare possibili contaminazioni da parte dell'utenza o possibili manomissioni;

\_ essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;

\_ essere dotati di superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale, idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;

\_ essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non influenzare negativamente sulla conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;

\_ essere dotati di una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle temperature minime e massime previste dalla normativa ed essere inoltre dotati di un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;

\_ riportare il codice identificativo dell'apparecchio, nominativo, ragione sociale del Concessionario, e-mail e recapiti **telefonici del** Referente del Concessionario;

\_ essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;

\_ essere predisposti in modo che sia utilizzata l'acqua potabile in bomboloni (**non devono richiedere allaccio alla rete idrica**);

\_ essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tutti i tagli di moneta metallica e in grado di erogare il **resto**;

\_ essere predisposti di sistema di segnalazione tempestiva dell'eventuale assenza di monete per il **resto**;

\_ essere predisposti di sistema di segnalazione di macchina non funzionante, anche ad esempio per mancanza di acqua, bicchieri e quant'altro necessario all'erogazione delle bevande calde;

\_ essere predisposti anche per il pagamento con schede prepagate (es: *chiavette/schede magnetiche ricaricabili ecc.*) uguali, se possibile, per tutti i distributori e funzionanti con sistema unico. La distribuzione delle chiavette/schede magnetiche ricaricabili, così come il loro ritiro e la contestuale restituzione della cauzione al termine della concessione, è a cura ed onere del Concessionario;

\_ nel caso di distributori di bevande calde, consentire l'erogazione di bevande completamente prive di zucchero oltre che la regolazione dello zucchero, da dosare a seconda del gusto e delle necessità di ciascun utilizzatore;

\_ essere predisposti per l'erogazione di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi.

Le apparecchiature devono, inoltre, essere corredate di contenitori **porta rifiuti**, da collocare in prossimità delle aree ristoro per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature. Detti porta rifiuti devono essere idonei alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata. Al riguardo si invitano gli oo.aa. a consultare il sito <https://www.sistemaambienteLUCCA.it> di Sistema Ambiente spa, che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Lucca.

#### CARATTERISTICHE DEGLI EROGATORI A COLONNINA DI ACQUA POTABILE

Per la descrizione delle caratteristiche dei n. 2 erogatori a colonnina di acqua potabile di proprietà del Comune di Lucca si allegano n. 2 foto.

L'erogatore a colonnina di acqua potabile per l'Azienda Teatro del Giglio da fornire a noleggio dovrà essere collegato alla rete idrica e fornire acqua microfiltrata alla spina naturale a temperatura ambiente e fredda, eventualmente gassata fredda. Dovrà inoltre essere dotato di:

- dispenser per bicchieri interno integrato;
- vassoio antigoccia da svuotare;

- allarme per segnalare mancanza di acqua, guasto alla sonda per la temperatura ecc..

## **ART. 6 – SOSTITUZIONE DEI DISTRIBUTORI E MODIFICHE DELLA CONCESSIONE**

L'Ente concedente per tutta la durata del contratto di concessione si riserva la facoltà di chiedere variazioni in aumento/diminuzione **ESCLUSIVAMENTE** del numero dei distributori, ovvero di richiedere la sostituzione di un apparecchio, senza necessità di esperire una nuova procedura di aggiudicazione nei casi espressamente previsti dall'art. 175 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso in cui fosse ravvisata la necessità di installare ulteriori erogatori di acqua potabile l'Amministrazione comunale ovvero gli Uffici Giudiziari ovvero le società IN HOUSE si riservano la facoltà di ricorrere al medesimo operatore nel rispetto dei patti e delle condizioni (anche economiche) desunte dal prospetto di dettaglio dell'offerta economica attivando specifico/i affidamento/i. Qualora ritenuto più conveniente sarà possibile attivare anche una nuova procedura autonoma di affidamento.

Il Concessionario potrà proporre nuove installazioni, entro i limiti previsti dall'art. 175 comma 4 del D. Lgs 50/2016, individuando, di concerto con il Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca, spazi ritenuti idonei, che ne autorizzerà previamente l'installazione.

Per eventuali variazioni dei distributori installati, che si dovessero verificare durante l'esecuzione del contratto, su richiesta dell'Ente concedente o del Concessionario, il canone di concessione sarà proporzionalmente aumentato/diminuito in relazione al maggiore/minore numero di installazioni autorizzate dall'Ente concedente.

Le nuove installazioni dovranno essere rimosse allo scadere naturale del contratto, come previsto all'art. 2, unitamente a quelle iniziali.

Nell'arco di vigenza del contratto di concessione, la richiesta di spostamento dei distributori, dovuta anche al trasferimento degli Uffici Comunali e/o Giudiziari e/o delle Società IN HOUSE del Comune di Lucca presso altra sede, non determina la variazione del canone di concessione dovuto.

Le modificazioni soggettive riguardanti il Concessionario dovranno essere comunicate all'Ente concedente, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'art. 175, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs 50/2016.

## **ART. 7 - SPECIFICHE E REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI DA EROGARE**

I prodotti da erogare con i distributori automatici di alimenti e bevande devono rispondere per qualità e quantità riportate nel documento denominato "Specifiche e requisiti minimi

dei prodotti presenti nei distributori di alimenti e bevande” allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale.

## **ART. 8 - CANONE, PREZZI E REVISIONE DEI MEDESIMI**

Il canone annuo di concessione è onnicomprensivo ed è determinato agli esiti della procedura di gara.

Per il noleggio e le attività di manutenzione/sanificazione, ricarica delle bombole di Co2 degli erogatori a colonnina di acqua potabile ecc. previste nel presente capitolato e comunque necessarie a dare il servizio a perfetta regola d'arte, l'Ente concedente non corrisponderà al Concessionario nessun compenso, poiché i relativi costi sono ampiamente coperti dal risultato operativo (*Valore della produzione meno costi della produzione*) derivante dalla gestione dei distributori di alimenti e bevande, come riportato nel Piano Economico-Finanziario di massima.

Il canone di concessione sarà oggetto di REVISIONE ANNUALE a partire dal quinto anno e per i successivi anni di vigenza del contratto in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e tenendo presente la percentuale di rialzo offerta in sede di gara.

I prezzi praticati ai prodotti erogati dai distributori potranno essere oggetto di revisione dal quinto anno e per i successivi anni di vigenza del contratto in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed applicando ai nuovi prezzi così determinati la percentuale di sconto offerta, qualora richiesta dal Concessionario.

## **ART. 9 - ONERI A CARICO DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI**

Il Comune, gli Uffici Giudiziari e le Società IN HOUSE del Comune di Lucca:

- forniranno gli spazi per l'espletamento del servizio oggetto della concessione;
- si faranno carico degli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica ed eventualmente dell'acqua;

\_ provvederanno alla pulizia dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e delle aree attigue ai distributori stessi ed allo smaltimento dei maggiori rifiuti derivanti dalla relativa attività, adottando il sistema di raccolta differenziata già presente presso le varie sedi.

L'Ente concedente segnalerà eventuali comportamenti irrispettosi degli utenti, che verranno comunicati al Servizio di Provveditorato dai propri Uffici e/o dalle singole Amministrazioni.



## **ART. 10 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto ed eventualmente prima della consegna degli spazi, **dovrà dotarsi, secondo la vigente normativa, di tutte le concessioni ed autorizzazioni, comunque denominate, necessarie per lo svolgimento dell'attività in parola e trasmettere all'Ente concedente** la denuncia di inizio attività, dovuta ai sensi della vigente normativa.

Il Concessionario si assume ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

Il Concessionario dovrà (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

**a)** fornire ed installare entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli spazi i distributori/l'erogatore (genericamente apparecchi/apparecchiature), conformi a quanto indicato nel presente capitolato;

**b)** fornire prima della stipula del contratto, e comunque prima dell'installazione, le schede tecniche e di sicurezza di tutte le apparecchiature che intende impiegare con le relative caratteristiche, omologazioni e certificazioni di conformità nonché i consumi energetici e data di fabbricazione. Entro lo stesso termine dovrà fornire l'elenco dettagliato delle apparecchiature installate, distinte per sito e tipologia dei prodotti erogati;

**c)** essere iscritto alla C.C.I.A.A., per l'attività coerente alla prestazione oggetto della presente concessione;

**d)** dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro dell'autorizzazione, da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati dal concessionario all'Ente concedente;

**e)** possedere le Autorizzazioni Sanitarie o i Certificati, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;

**f)** dotarsi di tutti i permessi necessari (es: ingresso in Z.T.L., etc...) per un corretto espletamento del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Ente concedente e senza che lo stesso se ne debba fare carico. Laddove si renda necessario il possesso di particolari autorizzazioni o l'iscrizione a specifici albi, lo stesso aggiudicatario si impegna a provvedere anche successivamente all'aggiudicazione, sulla base di apposita richiesta scritta da parte dell'Ente concedente;

**g)** garantire la costante pulizia e l'igienizzazione interna ed esterna degli apparecchi installati anche nei processi di ricarica, procedere al periodico controllo dei medesimi, in

conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

**h)** stoccare e conservare in un proprio magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle norme di legge in materia;

**i)** garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi e, se ne ricorre il presupposto, anche più interventi di rifornimento al giorno;

**l)** utilizzare prodotti alimentari conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;

**m)** garantire il costante rifornimento dei distributori e degli erogatori a colonnina anche di prodotti non alimentari (bicchieri, palettine ecc.), biodegradabili e conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità e nelle quantità necessarie a soddisfare le esigenze dell'utenza;

**n)** osservare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011, relativo a "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" (in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011), in quanto compatibili;

**o)** collocare in prossimità delle aree di ristoro i contenitori porta rifiuti e provvedere alla loro sostituzione qualora si deteriorino e /o diventino inadatti allo scopo. Il Concessionario deve, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni utilizzatrici, assicurare, comunque, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di installazione, pulizia, sanificazione e rifornimento dei distributori e degli erogatori a colonnina di acqua potabile in conformità alla normativa vigente nel Comune di Lucca, al fine di mantenere l'igiene, la salubrità ed il decoro dell'ambiente in cui sono posti.

**p)** consegnare, a propria cura e spese, gratuitamente agli utenti, le chiavette/schede magnetiche ricaricabili necessarie per il funzionamento dei distributori, a fronte di un deposito cauzionale non superiore a Euro 3,00, che dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto o a seguito di restituzione da parte dell'utente stesso;

**q)** garantire, in caso di malfunzionamento degli apparecchi o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;

**r)** impiegare personale professionalmente adeguato e qualificato alle mansioni da svolgere, come indicato nel relativo articolo;

**s)** adempiere agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dalla eventuale ulteriore normativa vigente;

t) provvedere, a propria cura e spese, su richiesta/autorizzazione del Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca, al:

- temporaneo spostamento/rimozione di distributori/erogatori per consentire un'accurata pulizia e/o interventi di manutenzione degli spazi dagli stessi occupati;
- al definitivo spostamento/rimozione degli apparecchi per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;

u) fornire all'Ente concedente il nominativo, recapito telefonico (anche cellulare) e posta elettronica del Referente Unico del Coordinamento al fine di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente capitolato speciale ed eventualmente un operatore a supporto del Referente Unico del Coordinamento da contattare direttamente da parte del Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca in caso di guasto/disservizio dei distributori e degli erogatori di acqua potabile.

#### MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI A COLONNINA DI ACQUA POTABILE

Il Concessionario, oltre alle attività su indicato, per gli erogatori a colonnina di acqua potabile, dovrà provvedere anche a:

- eseguire a regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, la manutenzione e la sanificazione almeno semestrale dei detti erogatori, che comprende: il cambio filtro, la sanificazione dell'impianto **ed il costo della manodopera** e che si articola nelle seguenti fasi: pulizia meccanica, risciacquo, disinfezione e risciacquo. Durante le operazioni di manutenzione (compresa la sanificazione) dovranno essere interrotti il flusso e l'erogazione dell'acqua proveniente dalla rete acquedottistica e, prima di consentire nuovamente il prelievo dell'acqua da parte del consumatore, dovrà essere effettuato un periodo adeguato di flusso dell'acqua dal personale addetto alla manutenzione;
- utilizzare filtri conformi alle norme UNI-EN adeguati per la tipologia di erogatori a colonnina di acqua potabile;
- rendere disponibile in loco la scheda di sicurezza del prodotto sanitizzante;
- provvedere alla ricarica delle bombole di Co2 alimentare da 2 kg. con i requisiti previsti dalla legge;
- svolgere tutte le attività necessarie per mantenere igienicamente sicuri i detti erogatori ed assicurare l'erogazione dell'acqua garantendone la potabilità.

Le manutenzioni almeno semestrali e le contestuali ricariche delle bombole verranno rese note *dal Concessionario* al Servizio di Provveditorato con congruo anticipo, tenendo in considerazione le relative scadenze.

Per la ricarica delle bombole di Co2 alimentare, qualora il servizio sia attivato su richiesta del Comune di Lucca e del Teatro del Giglio, dovrà essere svolto entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta inviata via e-mail/PEC dal Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca e dal Teatro del Giglio.

---000---

E' a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti il funzionamento, la manutenzione e l'ammodernamento delle apparecchiature (distributori/erogatore a noleggio) in conformità al servizio o derivanti da disposizioni di legge.

Le apparecchiature (distributori/erogatore a noleggio) che ad insindacabile giudizio del Comune di Lucca sono inadeguati/inidonei dovranno essere tempestivamente sostituiti con altri tecnologicamente più adeguati/idonei entro 15 gg. dalla formale richiesta da parte del Comune di Lucca.

Il Concessionario è responsabile degli obblighi di qualità dei prodotti, degli obblighi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti, in conformità al sistema HACCP (Hazard-Analysis and Control of Critical Points) ed al Reg. CE n. 852/2004.

L'Ente concedente, pertanto, non sarà responsabile per rilievi o sanzioni dovuti alla mancata osservanza delle norme suddette.

Il Concessionario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio sia riguardante i distributori di alimenti e bevande sia riguardante i n. 3 erogatori a colonnina di acqua potabile.

Il Concessionario è tenuto a dotarsi di tutta l'attrezzatura necessaria per un corretto espletamento del servizio, senza oneri aggiuntivi per questo Ente e senza che lo stesso se ne debba fare carico.

Il Concessionario si obbliga ad osservare, inoltre, tutte le normative di legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del contagio e di contrasto all'infezione da COVID-19 o altri eventi al momento non noti.

Il Concessionario è responsabile di tutti gli altri obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale.

**Decorso il periodo di durata contrattuale il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature, comprese quelle installate successivamente all'avvio del servizio e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.**

## **ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE DEI PRODOTTI EROGATI**

Il Concessionario deve trasmettere al Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca un resoconto - **entro il 28 febbraio dell'anno successivo** - sulle quantità di prodotti erogati e sugli incassi derivanti da ciascun distributore per ciascuna tipologia di prodotto dell'anno che precede. Qualora il resoconto non pervenga a questa Amministrazione nei predetti termini, l'inadempimento potrà essere segnalato all'Agenzia delle Entrate.

## **ART. 12 – ASSISTENZA, MANUTENZIONE E INTERRUZIONE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario è responsabile del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria/straordinaria delle apparecchiature installate (distributori e n. 1 erogatore a colonnina di acqua potabile da fornire a noleggio) e di quelle di proprietà del Comune di Lucca (n. 2 erogatori a colonnina di acqua potabile) ed il relativo costo è totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario che, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento delle dette apparecchiature entro e non oltre 12 ore lavorative, dalla segnalazione del guasto stesso da parte del Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca.

Tali attività dovranno essere svolte nei giorni e negli orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio e comunque in modo da ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle sedi interessate. Al termine di ogni intervento, le aree di svolgimento delle attività dovranno essere lasciate pulite e libere da eventuale materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'uso, dal rifornimento e dalla relativa manutenzione.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 12 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra idonea apparecchiatura nelle more della riparazione dell'apparecchiatura guasta. Al riguardo il Concessionario è tenuto ad apporre specifico avviso sull'apparecchio "NON UTILIZZARE – FUORI SERVIZIO" e a darne comunicazione scritta (mail/pec) al Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:

- scioperi del personale del Concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'Ente concedente con un anticipo di almeno cinque giorni o, comunque, non appena ne abbia conoscenza.

Il servizio non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione agli spazi dati in concessione; in tal caso l'Ente concedente

comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o la sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto.

**In tal caso, l'Ente concedente si riserva la facoltà di procedere all'incameramento della garanzia prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.**

### **ART. 13 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Il Concessionario è obbligato:

- a far svolgere ogni attività relativa al servizio in oggetto, quali ad esempio installazione/spostamento/rimozione, pulizia, disinfezione, manutenzione, rifornimento ecc., da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e munito delle necessarie abilitazioni tecnico-professionali, in materia di vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande;

- a provvedere a propria cura e spese all'assicurazione del personale impiegato nel servizio;

- ad applicare integralmente, nell'esecuzione del servizio e nei confronti del proprio personale, le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. E' obbligato inoltre a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, infortunistica, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Tali obblighi permangono anche dopo la scadenza dei suindicati C.C.N.L. e fino alla loro sostituzione;

- ad osservare le disposizioni del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

- a rispettare quanto stabilito dall'art. 53, comma 16/Ter, del D.Lgs. 165/2001.

Il Concessionario deve osservare e far osservare ai suoi dipendenti gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui per il Comune di Lucca al Codice di comportamento del adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13. (obblighi in materia di anticorruzione).

Il personale incaricato all'espletamento del servizio dovrà attenersi rigorosamente alle regole di corretta prassi igienica (*abbigliamento adeguato e pulito, DPI previsti, guanti monouso, utilizzo di attrezzatura adeguata etc..*) ed in particolare dovrà:

a) essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite;

b) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale delle Amministrazioni interessate e degli utenti;

d) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi ed essere quindi in possesso di regolare certificato H.A.C.C.P . (Hazard Analysis and Critical Control Points), secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal D.lgs 193/2007 ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti;

e) mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze delle quali venisse a conoscenza durante l'espletamento del servizio;

f) tenere sempre un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale delle Amministrazioni interessate;

g) osservare tutte le normative di legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del contagio e di contrasto all'infezione da COVID-19 o altri eventi al momento non noti.

#### **ART. 14 - VERIFICHE DI CONFORMITA' E CONTROLLI SVOLTI DAL SERVIZIO DI PROVVEDITORATO DEL COMUNE DI LUCCA**

Il Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca ricopre il ruolo di unico centro di responsabilità e presidia la corretta esecuzione del contratto di concessione.

La concessione sarà oggetto di verifica di conformità a cura del Direttore dell'Esecuzione.

L'Ente concedente si riserva di eseguire attraverso il Servizio di Provveditorato la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti.

Il Servizio di Provveditorato si riserva la facoltà di:

- verificare anche a campione:

- le condizioni di pulizia dei distributori, degli erogatori e dei portarifiuti;
- la carenza e/o la mancanza dei prodotti;
- la qualità dei prodotti forniti e le relative scadenze.

Eventuali problematiche e/o osservazioni verranno comunicate al Concessionario dal Responsabile del procedimento dell'Ente concedente.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata al Concessionario in forma scritta e conterrà un termine non inferiore a 5 gg. per la presentazione di osservazioni da parte del Concessionario stesso. Decorso tale termine l'Ente concedente adotterà le proprie determinazioni.

#### **ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona della Dott.ssa M. Cristina Panconi - Funzionario Responsabile del Servizio di Staff B - U.O. B.1 – *Stazione Unica Appaltante / Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti*, del Comune di Lucca.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è individuato nella persona della Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli – Funzionario del Servizio di Provveditorato del Comune di Lucca - cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

L'Assistente del Direttore dell'Esecuzione nella persona della Dott.ssa Susanna De Luca – Coordinatore del Servizio di Provveditorato.

#### **ART. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE - MANCATO PAGAMENTO E RILASCIO COATTIVO DEGLI SPAZI**

Il canone annuo dovrà essere versato dal Concessionario al Comune di Lucca in due rate semestrali anticipate. **Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno con PAGO PA secondo le modalità che verranno specificate nel contratto di concessione.**

Il mancato pagamento del canone di concessione entro il termine su indicato, determinerà l'applicazione delle penali/sanzioni.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il Concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi nei tempi previsti, l'Ente concedente si riserva la facoltà di incamerare l'intera garanzia definitiva e di procedere, al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma secondo, del codice civile.



## **ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE**

Considerato che per il presente affidamento il costo della manodopera ha un'incidenza stimata inferiore al 50% del valore della Concessione, non si ritiene debba essere applicata la clausola sociale.

## **ART. 18 - INADEMPIENZE, PENALI E SANZIONI - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DI PENALI E SANZIONI**

**Il Concessionario dovrà garantire sempre la continuità del servizio di erogazione di alimenti, bevande calde e fredde ed altri generi di conforto, nonché il funzionamento/sanificazione degli erogatori a colonnina di acqua potabile pena l'applicazione delle penali/sanzioni di seguito indicate.**

Per inadempienze o ritardi non giustificati o non risultanti da accordi diversi potrà essere irrogata la penale giornaliera dell'1 per mille del valore complessivo della concessione, calcolato come previsto all'articolo 3 del presente capitolato, per prestazione non eseguita e/o non iniziata nei tempi concordati.

Si considera inadempimento quando il Concessionario esegue le prestazioni in modo solo difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nel presente capitolato, nei relativi allegati, nel contratto ecc..

In aggiunta, l'Ente concedente si riserva la facoltà di comminare le seguenti sanzioni nei seguenti casi:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione dei distributori/dell'erogatore da fornire a noleggio rispetto ai tempi previsti all'articolo 10, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00);
- b) per prodotti scaduti presenti nei distributori, verrà applicata una sanzione di € 300,00 (trecento/00) per ogni singolo prodotto scaduto, salvo il risarcimento per i maggiori danni da ciò derivanti;
- c) per mancata osservanza delle disposizioni in materia di prezzi, previste nel presente capitolato e nell'allegato "SPECIFICHE E REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI DA EROGARE", verrà applicata una sanzione di € 300,00 (trecento/00) per ogni evento riscontrato;
- d) per mancato pagamento dei canoni, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati all'articolo 16;

- e) per fermi macchina per periodi superiori alle 12 ore a partire dalla segnalazione al numero riservato al servizio di assistenza del Concessionario, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- f) per mancato rispetto dei termini d'intervento, previsti all'articolo 12 del presente capitolato, per assistenza e manutenzione, sarà applicata una sanzione pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- g) per ingiustificato mancato rifornimento dei distributori, o assenza di un prodotto, per periodi superiori alle 24 ore dalla segnalazione, verrà applicata una sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni prodotto mancante, per evento riscontrato e per ogni giorno di ritardo;
- h) per fornitura di prodotti di qualità difforme/inferiore a quella prevista nel presente capitolato verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni prodotto;
- i) per distribuzione di prodotti non compresi nella documentazione di gara predisposta dall'Ente concedente ovvero da questo non autorizzati verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni prodotto e per giorno di esposizione del prodotto e per ogni accertamento effettuato;
- l) per carenza di pulizia dei distributori/degli erogatori di acqua, verrà applicata una sanzione di € 300,00 (trecento/00) per ogni singolo apparecchio e per ogni accertamento effettuato;
- m) per il mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti i contenitori per la raccolta differenziata (fornitura, posizionamento, eventuale sostituzione ecc.) e in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni singolo apparecchio e per ogni accertamento effettuato;
- n) per la ritardata trasmissione del resoconto delle erogazioni, degli incassi ecc., **oltre il 28 febbraio di ciascun anno successivo**, verrà applicata una sanzione di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni apparecchio e per giorno di ritardo;
- o) per la ritardata od omessa trasmissione delle quietanze di pagamento relative al rinnovo della garanzia definitiva e della polizza assicurativa di cui all'articolo 19, verrà applicata una sanzione pari a € 100,00 (cento/00) per ogni polizza e per ogni giorno di ritardo.
- p) per mancato o ritardato ritiro delle apparecchiature, decorso il periodo di durata contrattuale, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni singolo apparecchio e per ogni giorno di ritardo;
- q) per il mancato rispetto di qualunque obbligo posto a carico del Concessionario e/o per ogni circostanza non conforme al presente Capitolato e diversa dai punti precedenti, sarà applicata all'infrazione accertata una sanzione variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) in ragione della gravità dell'infrazione a giudizio insindacabile dell'Ente concedente.

Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali/sanzioni, saranno contestati all'operatore economico inadempiente per iscritto dall'Ente concedente mediante Pec. In tal caso, l'operatore economico potrà contro-dedurre per iscritto all'Ente concedente medesimo, entro il termine massimo di n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a insindacabile giudizio della medesima Amministrazione concedente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali/sanzioni suddette, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso in cui vengano applicate le penali/sanzioni è possibile alternativamente:

- il pagamento da parte del Concessionario della somma dovuta entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- l'escussione della garanzia definitiva, con conseguente obbligo del concessionario di provvedere nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell'Ente concedente alla reintegrazione del suddetto deposito. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della garanzia definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali/sanzioni di cui sopra:

- non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;
- non pregiudica il diritto dell'Ente concedente di acquistare le prestazioni non fornite presso qualunque altro operatore economico.

Restano a carico dell'inadempiente i maggiori oneri e/o le minori entrate che derivano all'Ente concedente a causa dell'inadempienza stessa, ai sensi dell'art. 1382 del c.c..

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni che possano essere derivati all'Ente concedente in dipendenza dell'inadempimento.

Ove l'importo risultante dall'applicazione delle penali/sanzioni sia pari e/o superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

Il Concessionario risponde di tutti gli infortuni e i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale, anche derivanti dalla somministrazione di

prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori e dalla mancata/non corretta esecuzione della manutenzione/sanificazione degli erogatori a colonnina di acqua potabile:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale, degli Uffici Giudiziari e delle Società IN HOUSE;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Il Concessionario è tenuto a risarcire ogni danno comunque causato all'Ente concedente, agli Uffici Giudiziari, alle Società IN HOUSE del Comune di Lucca ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo.

A tal fine, prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, e comunque prima della consegna degli spazi, il Concessionario deve presentare all'Ente concedente:

- **la garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/22016, come specificato al successivo articolo 20;
- **le polizze assicurative**, stipulate con una primaria Compagnia di Assicurazione, da mantenere attive per tutta la durata del contratto, come di seguito specificate, nelle quali venga esplicitamente indicato che nell'esecuzione della prestazione contrattuale l'Ente concedente - che è da intendersi a questo fine composto da Comune di Lucca, Uffici Giudiziari e Società IN HOUSE - debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti;
- **la ricevuta/attestazione del pagamento** dei premi.

Il Concessionario è tenuto a rinnovare, di anno in anno, per tutta la durata del contratto, le suddette polizze, producendo tempestivamente all'Amministrazione Comunale le relative quietanze di pagamento del premio.

I predetti contratti assicurativi devono prevedere la copertura dei seguenti rischi:

- 1) danni subiti dall'Ente concedente - che è da intendersi a questo fine composto da Comune di Lucca, Uffici Giudiziari e Società IN HOUSE - con un massimale pari ad € **5.000.000,00 (cinquemilioni)** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- 2) responsabilità civile RCT/RCO per danni causati a terzi, compresi i fruitori interni/esterni del Comune di Lucca, degli Uffici Giudiziari, delle Società IN HOUSE del Comune di Lucca e del Concessionario stesso, nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per persona per ciascun sinistro e che copra anche i rischi da tossinfezioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio.

Tali polizze non devono prevedere scoperti e/o franchigie. Nel caso tali polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Concedente od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico del Concessionario assicurato.

Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'Ente concedente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dal cattivo funzionamento, incendio, scoppio ecc. delle apparecchiature ed attrezzature installate, o dall'erogazione di prodotti difettosi o igienicamente inadeguati, stipulando apposita polizza RCT.

L'Ente concedente non è responsabile per l'interruzione di energia elettrica o di acqua dovuta a cause di forza maggiore, né il Concessionario può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

L'Ente concedente non è responsabile della qualità dell'acqua in bomboloni eventualmente fornita direttamente dal Concessionario.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Ente concedente ed il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Amministrazione o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

**L'Ente concedente non risponde di eventuali manomissioni e/o rotture e/o furti degli apparecchi che dovessero verificarsi nel corso di esecuzione del contratto.**

## **ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, una **garanzia definitiva**, da costituirsi in deroga all'art. 103 del D.lgs 50/2016 nella misura del 10% del valore della concessione indicato all'art. 3 del presente capitolato.

L'importo della garanzia può essere ridotto, ai sensi dell'art. 103, c. 1, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2017, nelle ipotesi previste dall'art. 93, c. 7, del D.Lgs 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal contratto, ivi incluso il pagamento del canone di concessione, e sarà svincolata al termine della concessione dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dei relativi obblighi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione in via definitiva della garanzia provvisoria da parte dell'Ente concedente, che provvederà altresì ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Concessionario, qualora ne ricorra il presupposto, dovrà consegnare ogni anno al Servizio di Provveditorato copia della quietanza di pagamento del premio per tutto il periodo di vigenza contrattuale, compresa la proroga tecnica.

## **ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE - SUB-CONCESSIONE E SUB-APPALTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietato al Concessionario cedere ad altri il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima. La cessione anche parziale determinerà la risoluzione automatica del contratto, con conseguente esecuzione in danno incameramento della cauzione, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il subappalto è consentito in conformità all'art.174 ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'eventuale costo afferente al subappalto sarà completamente a carico del Concessionario e non costituirà alcun onere per il Concedente.

Il Concessionario dovrà eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto della concessione, fatta eccezione per le seguenti attività, che potranno essere subappaltate:

1. servizio di manutenzione dei distributori di alimenti e bevande,
2. servizi accessori riguardanti gli erogatori a colonnina di acqua potabile, quali:
  - fornitura a noleggio di n. 1 erogatore a colonnina di acqua potabile;
  - servizio di manutenzione/sanificazione/ricarica bombole di Co2 alimentare ecc., riguardante n. 3 erogatori a colonnina di acqua potabile (quello noleggiato più i 2 del Comune di Lucca).

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà inderogabilmente indicare in sede di offerta, **pena la mancata autorizzazione**, le prestazioni e la quota percentuale che intende subappaltare.

Si precisa che:

- il subappalto è vietato in mancanza di tali indicazioni;
- un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto;

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente dell'esecuzione del contratto.

## **ART. 23 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si fa espresso rinvio allo schema di contratto, alle norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore ed in particolare all' **H.A.C.C.P** . (Hazard Analysis and Critical Control Points), al D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327, al D.lgs 50/2016 e ss.mm., al D.lgs 81/2008 e ss.mm. ed al Codice Civile.

Allegati:

- Elenco dei distributori di alimenti e bevande e degli erogatori a colonnina di acqua potabile;
- n. 2 foto degli erogatori a colonnina di acqua potabile di proprietà del Comune di Lucca
- Piano economico finanziario;
- DUVRI;
- Modello prospetto di dettaglio dell'Offerta Economica;
- Schema di contratto.

15/06/2022